

Decr. 13 luglio 2007 ⁽¹⁾.

Approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'*articolo 2, comma 2, del D.M. 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD)* ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 2007, n. 174.

(2) Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche di sviluppo

Visto il *regolamento (CE) n. 1493/1999* del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare l'art. 57, paragrafo 2, che demanda agli Stati membri di stabilire, per i vini di qualità prodotti in regioni determinate prodotti nel loro territorio, condizioni di produzione, di elaborazione e di commercializzazione complementari o più severe;

Vista la *legge 10 febbraio 1992, n. 164*, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini ed in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti i consorzi volontari di tutela che demandano particolari funzioni di vigilanza nei confronti degli associati e funzioni di tutela generali sulle denominazioni interessate;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 4 giugno 1997, n. 256, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 5 agosto 1997, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 17 aprile 2007, concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Considerato che, ai sensi dell'*art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 29 marzo 2007*, l'attività di controllo da parte del soggetto autorizzato è effettuata nel rispetto dello schema di piano dei controlli e del prospetto

tariffario da approvare con decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome;

Considerato altresì che, rispettivamente ai sensi dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 9, comma 2, del citato decreto ministeriale 29 marzo 2007, con il predetto decreto dirigenziale devono essere fissati i criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola regionale, effettivamente rappresentativa della denominazione di origine interessata, nonché le caratteristiche della fascetta identificativa e le relative modalità di applicazione;

Ritenuta la necessità di approvare lo schema di piano dei controlli per i VQPRD, il prospetto tariffario e le relative istruzioni, ai quali i soggetti incaricati a svolgere l'attività di controllo devono conformarsi;

Ritenuto inoltre di dover stabilire i criteri per la verifica della rappresentatività della citata filiera vitivinicola regionale, le caratteristiche della fascetta identificativa e le relative modalità applicative;

Esperita la procedura di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007 e visto il parere espresso dalla Commissione politiche agricole della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome nella seduta del 28 giugno 2007;

Decreta:

1. Approvazione dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario.

1. È approvato lo schema di piano dei controlli relativo alla produzione dei VQPRD e le relative istruzioni di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. È approvato il prospetto tariffario e le relative istruzioni di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola regionale.

1. La filiera vitivinicola regionale di cui all'*art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 29 marzo 2007* è costituita dai viticoltori, dai vinificatori e dagli imbottiglieri della denominazione di origine interessata.

2. Al fine della presentazione alla competente regione o provincia autonoma la proposta per l'individuazione del soggetto da autorizzare, ai sensi dell'*art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 29 marzo 2007*, deve essere assicurato, nei confronti della intera denominazione interessata, il seguente livello di rappresentatività della filiera di cui al comma 1:

a) nel caso di individuazione di un soggetto di cui all'*art. 3, comma 1, lettere a), c) e d) del decreto ministeriale 29 marzo 2007*:

a. *viticoltori*: almeno il 50,1% delle produzioni oggetto di rivendicazione della D.O.;

b. *vinificatori*: almeno il 50,1% del vino atto a diventare D.O. elaborato;

c. *imbottiglieri*: almeno il 50,1% del vino certificato D.O. imbottigliato.

b) nel caso di individuazione di un soggetto di cui all'*art. 3, comma 1, lettere b) ed e) del decreto ministeriale 29 marzo 2007* le percentuali di rappresentatività sono almeno nella misura del 75% ai sensi dell'*art. 3 decreto ministeriale 29 marzo 2007*.

3. Il livello di rappresentatività è riferito alla produzione rivendicata o certificata nell'anno immediatamente precedente la presentazione della proposta.

4. La proposta deve essere sottoscritta dai soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra, con l'indicazione dell'entità della produzione che ciascun soggetto rappresenta. Qualora il soggetto avente diritto svolga contemporaneamente due o tre attività produttive (viticoltore e/o vinificatore e/o imbottigliatore) la rappresentatività è riferita a ciascuna delle attività svolte. Al fine di agevolare il relativo procedimento la raccolta delle sottoscrizioni può essere effettuata dalle organizzazioni rappresentative dei soggetti di cui al comma 2, lettere Aa), Ab) e Ac).

5. Il livello di rappresentatività di cui al comma 2 è certificato dalla Camera di commercio competente per territorio di produzione delle uve della D.O. interessata. Nel caso di D.O. il cui territorio di produzione ricade in più province, la certificazione è rilasciata dalla Camera di commercio nel cui ambito territoriale ricade la maggiore superficie vitata, acquisite le certificazioni delle altre Camere di commercio interessate. Tale certificazione deve essere rilasciata sulla base dell'elenco sottoscritto dai produttori appartenenti alle componenti della filiera vitivinicola identificate al comma 1. A tal fine, per gli imbottiglieri iscritti a Camere di commercio diverse da quelle della zona di produzione, la Camera di commercio competente per territorio di produzione

delle uve della D.O. interessata acquisisce i dati relativi alla produzione imbottigliata nell'anno precedente per la relativa D.O.

6. Qualora il livello di rappresentatività di cui al comma 2 non sia rispettato, o il soggetto proposto non sia in possesso dei requisiti di cui all'*allegato 1 del decreto ministeriale 29 marzo 2007*, ovvero nessuna proposta sia stata inoltrata dalla filiera della D.O. interessata, la regione competente, sentite le principali organizzazioni rappresentative a livello regionale dei viticoltori, dei vinificatori e degli imbottiglieri, individua un soggetto cui affidare l'attività di controllo. Ai fini di cui al presente comma non rientrano tra le organizzazioni rappresentative i soggetti che hanno i requisiti per poter essere autorizzati a svolgere l'attività di controllo ai sensi dell'*art. 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007*.

3. Disposizioni particolari.

1. Il soggetto autorizzato all'attività di controllo per la specifica D.O. con il decreto di cui all'*art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007*, nonché il Consorzio autorizzato ai sensi dell'*art. 11 del medesimo decreto*, nell'espletare i controlli, conformemente allo schema di piano dei controlli ed alle istruzioni di cui all'*allegato 1* e al prospetto tariffario di cui all'*allegato 2*, è obbligato a garantire la riservatezza dei dati che acquisisce nell'attività di controllo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il soggetto autorizzato adotta, preliminarmente all'avvio dell'attività di controllo, apposito protocollo con il quale si consente ai soli operatori incaricati la raccolta, il trattamento e l'accesso ai dati sui sistemi informatici e cartacei, nel rispetto degli *articoli 33, 34, 35 e 36 e dell'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*. Dell'adozione di detto protocollo sono informati gli utilizzatori della D.O. conformemente alle disposizioni di cui al citato decreto n. 196/2003.

3. Il soggetto incaricato a svolgere l'attività di controllo per la specifica D.O., conformemente alle prescrizioni del relativo piano dei controlli e prospetto tariffario, è autorizzato ad accedere, anche per via telematica, ai dati relativi alle iscrizioni all'albo dei vigneti, alle iscrizioni all'albo degli imbottiglieri, alle denunce delle uve, alle dichiarazioni di giacenza dei vini, ai documenti di trasporto ed a tutta la restante documentazione prevista dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di VQPRD utile ai fini del controllo, detenuti dagli enti competenti.

4. Il soggetto incaricato a svolgere l'attività di controllo - ferma restando la sua responsabilità - può avvalersi di controlli effettuati da altri soggetti. A tal fine nel piano dei controlli devono essere indicati soggetto ed attività relativa all'avvalimento.

4. Caratteristiche della fascetta identificativa per i vini DOC e modalità di applicazione.

1. La fascetta identificativa di cui all'*art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007*, di seguito denominata fascetta, per tutti i vini DOC italiani è stampata a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., utilizzando particolari sistemi di sicurezza, conformemente al modello di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La fascetta è di formato rettangolare, di dimensioni di mm 140\times 17 ed è numerata progressivamente. Essa è di colore giallo chiaro e contiene le seguenti indicazioni, stampate in colore nettamente risaltanti sul fondo:

a) l'emblema dello Stato;

b) la dicitura «Denominazione di Origine Controllata»;

c) il nome della DOC ed eventualmente le tipologie e le menzioni aggiuntive previste dal disciplinare di produzione;

d) il numero progressivo e la serie alfabetica;

e) il volume nominale del prodotto contenuto espresso in litri.

3. La fascetta deve essere applicata sulle chiusure dei recipienti in cui sono contenuti i vini DOC, con esclusione della categoria dei vini liquorosi, in modo tale da evitare che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione della fascetta stessa ed in maniera che le indicazioni di cui al comma 2 siano interamente leggibili.

4. Con successivo provvedimento ministeriale saranno emanate le disposizioni relative alla richiesta di fornitura, alla distribuzione ed alla contabilizzazione delle fascette, nonché le disposizioni per lo smaltimento delle fascette stampate e distribuite in base alle previgenti disposizioni ⁽³⁾.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decr. 7 novembre 2007*.

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE

A. Introduzione.

Il presente documento riporta le istruzioni per la redazione del Piano di controllo (d'ora in avanti Piano) secondo le modalità descritte dallo schema di controllo per i vini a D.O. (d'ora in avanti Schema).

Il Piano deve essere predisposto seguendo la struttura ed i contenuti dello Schema. Ogni qual volta un controllo previsto per una determinata fase o requisito non risulta inserito nel piano oppure sia presente in forma e/o quantità differenti, occorre specificarne le ragioni e riportare comunque nel Piano la riga interessata.

Seguire la struttura dello Schema significa personalizzare il Piano con i soggetti, le fasi, i requisiti e l'autocontrollo tipici della filiera controllata, salvaguardando i contenuti comunque descritti in esso.

Le istruzioni sono suddivise, per semplicità descrittiva, in tanti paragrafi quante sono le colonne individuate nello Schema.

Per tutte le attività si fa riferimento alla normativa vigente che disciplina i V.Q.P.R.D., in particolare alle seguenti norme:

legge n. 82 del 20 febbraio 2006;

legge n. 164 del 10 febbraio 1992;

decreto n. 256 del 4 giugno 1997;

decreto di approvazione del disciplinare di produzione.

Il Piano dovrà prevedere due tipologie di attività, strettamente collegate e conseguenti:

a) attività di conoscenza della denominazione, basata sulle seguenti azioni obbligatorie:

acquisizione dei dati relativi alla documentazione obbligatoria per gli utilizzatori della DOCG/DOC, ivi compresi quelli necessari per la conoscenza dei movimenti interni alla denominazione;

tali dati consentiranno di conoscere in ogni momento la situazione reale della denominazione: vigneto, produzione di uva, giacenze, prodotto imbottigliato;

questa conoscenza permetterà di attuare il controllo di rispondenza quantitativa tra produzione e commercializzazione di ogni singola azienda e dell'intera denominazione;

su questi dati si baseranno inoltre le attività relative alle verifiche di conformità;

b) attività di verifica di conformità delle azioni degli utilizzatori della DOCG/DOC alle disposizioni dei disciplinari di produzione, esplicate attraverso:

verifica della rispondenza quantitativa delle denunce di produzione, delle richieste di certificazione di idoneità (con parere di conformità obbligatorio), delle partite imbottigliate;

verifiche ispettive di processo presso le aziende agricole produttrici di uva, presso le aziende di trasformazione delle uve, presso le aziende di imbottigliamento e confezionamento. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 15% della produzione rivendicata dell'anno precedente, con l'eccezione della verifica ispettiva relativa alla resa di uva ad ettaro, del 10%. A partire dal secondo anno, verrà sorteggiato un numero di aziende già sottoposte a ispezione da riproporre a verifica che rappresentino almeno il 3% della produzione complessiva;

il controllo del 10% sulla resa massima di uva ad ettaro fa parte del campione del 15%;

limitatamente alle visite ispettive viticole, a partire dall'ottavo anno il campione da controllare sarà costituito da almeno il 8% delle aziende;

la scelta delle aziende da sottoporre a controllo è effettuata con metodo di estrazione casuale. Tuttavia possono essere previsti controlli aggiuntivi, su indicazione della competente regione o degli altri organismi preposti ai controlli ed alla vigilanza nel settore vitivinicolo.

B. Elementi del piano dei controlli.

1. *Soggetti.*

Devono essere individuati i soggetti effettivamente presenti nella filiera del vino a D.O. controllato, partendo dalla produzione primaria fino al soggetto produttore del prodotto finito certificato e pronto per la commercializzazione.

Nel piano andranno riportati solo i soggetti - e quindi le relative righe - effettivamente presenti nella filiera.

2. Fase di processo.

Per ciascun soggetto precedentemente identificato occorre definire le fasi di processo «controllate» che devono essere adattate alla specifica realtà, prevedendo quelle effettivamente svolte dagli operatori.

3. Requisiti.

Per ciascuna fase di processo precedentemente identificata devono essere «esplicitati» i requisiti minimi che ciascun soggetto deve possedere per poter partecipare al circuito della produzione tutelata. Tali requisiti sono quelli previsti dal disciplinare di produzione in ogni fase del processo produttivo.

Ciascun soggetto deve dimostrare il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e, ove previsto, in materia di contratti collettivi di lavoro.

4. Acquisizione documentazione.

Si intende la documentazione relativa al soggetto e alla fase di processo necessaria per verificare i requisiti e svolgere l'attività di controllo.

5. Attività di controllo.

Per ciascun requisito individuato occorre definire le attività di controllo per le verifiche di conformità.

6. Tipo ed entità del controllo.

Nello schema si riportano la tipologia del controllo e l'entità minima di esso.

La tipologia del controllo è stata sinteticamente raggruppata in tre possibili categorie:

un controllo di tipo documentale (indicata nello Schema con la lettera D);

un controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto (indicato con la lettera I), esso può comprendere anche un controllo a campione della documentazione aziendale;

un controllo di tipo analitico sul prodotto (indicato con la lettera A).

7. Entità del controllo per anno.

Per entità del controllo per anno (in %) s'intende la percentuale della produzione rivendicata dalle aziende controllate sul totale della denominazione, con le modalità indicate alla sezione A, lettera *b*; ovviamente le percentuali indicate sono quelle minime, in quanto l'Organismo di controllo può effettuare controlli anche su % più elevate.

8. Comunicazione del parere di conformità.

È la trasmissione dei pareri di conformità derivanti dalle attività di controllo documentale, indispensabili per l'utilizzo della D.O. nelle varie fasi del processo. In particolare le CCIAA non potranno avviare le procedure di prelievo campioni per la certificazione di idoneità alla D.O. delle partite di vino senza il parere positivo di conformità del soggetto incaricato. Allo stesso modo le aziende imbottigliatrici non potranno procedere all'imbottigliamento senza il parere positivo di conformità (e il ricevimento dei contrassegni identificativi per le D.O.).

9. Comunicazione della documentazione.

In questa colonna sono riportati i documenti che, prodotti dall'Organismo in seguito all'attività di controllo, devono essere comunicati secondo le modalità previste dal *decreto ministeriale 29 marzo 2007*.

10. Non conformità.

È l'elencazione delle non conformità possibili per ciascun requisito individuato. Lo Schema prevede alcune ipotesi minime ed altre da esplicitare evidenziate con la dicitura «di vario tipo». Ogni eventuale modifica «riduttiva» va opportunamente giustificata.

11. Gravità della non conformità.

Per ogni non conformità identificata specificare se lieve o grave. Per non conformità lieve s'intende la irregolarità che non ingenera presupposti di non conformità per la materia e per il prodotto, risolvibile con azioni correttive. Per non conformità grave si intendono le irregolarità che ingenerano presupposti di non conformità per la materia prima e per il prodotto ed irregolarità già considerate lievi, ma non risolte con azioni correttive. Nello Schema viene

PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Organismo di controllo	Fase di processo	Argomento	Definizione	Requisiti	Tipologia di controllo	Percentuale di produzione	Modalità di controllo	Modalità di controllo	Modalità di controllo	Modalità di controllo	Modalità di controllo	Modalità di controllo	Modalità di controllo
Organismo di controllo	Fase di processo	Argomento	Definizione	Requisiti	Tipologia di controllo	Percentuale di produzione	Modalità di controllo	Modalità di controllo	Modalità di controllo	Modalità di controllo	Modalità di controllo	Modalità di controllo	Modalità di controllo

PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Organismo di controllo	Fase di processo	Argomento	Definizione	Requisiti	Tipologia di controllo	Percentuale di produzione	Modalità di controllo	Modalità di controllo	Modalità di controllo	Modalità di controllo	Modalità di controllo	Modalità di controllo	Modalità di controllo
Organismo di controllo	Fase di processo	Argomento	Definizione	Requisiti	Tipologia di controllo	Percentuale di produzione	Modalità di controllo	Modalità di controllo	Modalità di controllo	Modalità di controllo	Modalità di controllo	Modalità di controllo	Modalità di controllo

LEGENDA

- | Note | Argomento | Definizione |
|------|---|---|
| 1 | Generale per tutti gli Organismi di controllo | S'intendono i soggetti potenzialmente presenti in una ipotetica filiera di produzione di vino a D.O., partendo dalla produzione primaria fino al soggetto produttore del prodotto finito certificato pronto per la commercializzazione. |
| 2 | Generale per tutti gli Organismi di controllo | Per fase di processo s'intende una o più fasi potenzialmente determinanti per l'ottenimento del prodotto finito conforme a quanto previsto dal disciplinare di produzione. |
| 3 | Generale per tutti gli Organismi di controllo | Per requisito s'intendono i potenziali requisiti minimi che ciascuno soggetto deve possedere per poter partecipare al circuito della produzione tutelata. Tali requisiti sono quelli previsti dal Disciplinare di Produzione in ogni fase del processo produttivo. |
| 4 | Generale per tutti gli Organismi di controllo | Si intende la documentazione relativa al soggetto e alla fase di processo necessaria per verificare i requisiti e svolgere le attività di controllo. |
| 5 | Generale per tutti gli organismi di controllo | Per attività di controllo s'intendono le attività che consentono di esaminare i pareri di conformità. |
| 6 | Generale per tutti gli Organismi di controllo | Per tipologia di controllo s'intende una delle seguenti:
-} con la lettera D s'intende il controllo di tipo documentale
-} con la lettera I s'intende il controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto
-} con la lettera A s'intende il controllo analitico sul prodotto |
| 7 | Generale per tutti gli Organismi di controllo | Si intende il 15% della produzione totale rivendicata (con l'eccezione della verifica ispettiva relativa alla resa di uva ad ettaro, del 10%). |
| 8 | Generale per tutti gli Organismi di controllo | È la trasmissione dei pareri di conformità, derivanti dalle attività di controllo documentazione, indispensabili per l'utilizzo della D.O. nelle varie fasi del processo. |

- | | | |
|----|---|--|
| 9 | Generale per tutti gli Organismi di controllo | In questa colonna sono riportati i documenti che, prodotti dall'Organismo in seguito all'attività di controllo, devono essere comunicati al MIPAAF e alle Regioni competenti secondo le modalità previste dal <i>D.M. 29 marzo 2007</i> . |
| 10 | Generale per tutti gli Organismi di controllo | È l'elencazione delle non conformità possibili per ciascun requisito individuato. Lo schema prevede alcune ipotesi minime ed altre da esplicitare (evidenziate con la dicitura «di vario tipo»). Ogni eventuale modifica «riduttiva» va opportunamente giustificata. |
| 11 | Generale per tutti gli Organismi di controllo | È la specifica, lieve o grave, della non conformità identificata. Per non conformità lieve s'intendono le irregolarità che non ingenerano presupposti di non conformità per la materia prima e per il prodotto. Per non conformità grave s'intendono le irregolarità che determinano la non conformità per la materia pinna e per il prodotto. Nello schema vengono riportati solo i provvedimenti minimi. Ogni eventuale modifica «riduttiva» va opportunamente giustificata |
| 12 | Generale per tutti gli Organismi di controllo | Di fatto, si intende la descrizione delle conseguenze immediate della NC rilevata e rinvio della documentazione relativa agli organi competenti, Regione, CCIAA, ICQ a seconda del caso, relativa alla non conformità riscontrata nelle attività di controllo. |
| 13 | Generale per tutti gli Organismi di controllo | Per azione collettiva s'intende l'insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformi là esistenti o potenziali. Nella colonna devono quindi essere specificati (quando la casella è evidenziata con la dicitura «di vario tipo») gli interventi da adottare, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si riportano:
a) intensificazione temporanea delle verifiche ispettive
b) intensificazione temporanea dei controlli analitici,
c) intensificazione temporanea dei controlli documentali;
d) informazioni tecniche e legislative; Inoltre, l'Organismo deve provvedere ad elaborare ed adottare specifiche procedure per la gestione dei casi di reiterazione della medesima non conformità. |

Allegato 2

PROSPETTO TARIFFARIO

Il pagamento sarà effettuato direttamente al soggetto incaricato da parte degli utilizzatori della denominazione: produttori di uve, vinificatori, imbottigliatori, per ognuna delle funzioni svolte.

La fatturazione potrà avere cadenza trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale con scelta del soggetto incaricato e sarà effettuata per i produttori d'uva sui quantitativi rivendicati a D.O., per i vinificatori sui quantitativi di prodotto per i quali viene richiesta la certificazione di idoneità per la DOCG/DOC e per gli imbottigliatori sui quantitativi di prodotto imbottigliato.

Gli utilizzatori della denominazione dovranno aver assolto ai propri obblighi nei confronti del soggetto incaricato per la sua attività di controllo, al fine di poter ottenere rispettivamente il rilascio delle ricevute frazionate (viticoltori), delle certificazioni di idoneità (trasformatori) e del parere di conformità (imbottigliatori).

Nel piano dei controlli è proposta la tariffa con l'indicazione analitica dei costi relativi a ciascuna delle funzioni svolte rispettivamente per i viticoltori, i vinificatori e gli imbottiglieri. La tariffa suddetta è determinata con il provvedimento di autorizzazione adottato ai sensi del *decreto ministeriale 29 marzo 2007*.

Il soggetto incaricato può richiedere ogni due anni l'aggiornamento della tariffa con la medesima procedura di cui al punto precedente.

Allegato 3

